



**COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ**  
Provincia di Padova

---

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

approvato con atto di C.C. n. 21 del 23.05.2002

*in vigore dal 23 maggio 2002*

# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.05.2002)*

---

### **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1** **Oggetto del regolamento**

Il Comune di Ponte San Nicolò con il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- h) sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Il presente Regolamento assume il "Conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente.

Il presente regolamento si applica a tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della raccolta e smaltimento:

- rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani esterni.

Sono esclusi da questo regolamento, in quanto il Comune non è direttamente coinvolto, i seguenti tipi di rifiuti:

- rifiuti speciali non assimilati agli urbani per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dal Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione degli stessi;
- rifiuti pericolosi non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del D.Lgs. 22/97;
- scarichi industriali, emissioni gassose, polveri, calore, radiazioni per i quali valgono le disposizioni a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale.

## **Art. 2**

### **Finalità del servizio di raccolta differenziata**

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici, plastica, ed altre frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

## **Art. 3**

### **Forma di gestione**

I servizi di raccolta e smaltimento dei RSU di cui al presente regolamento sono gestiti dal Comune secondo le forme previste dal D.Lgs. 267/2000 ed in particolare con l'Ente Affidatario attraverso apposito contratto di servizio.

Il contratto di servizio dovrà contenere:

- la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti e materiali per l'intero periodo del contratto;
- le modalità della vigilanza sul servizio;
- il canone dovuto per il servizio;
- i corrispettivi dovuti per gli eventuali impianti e/o immobili ceduti dal Comune;
- le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli eventuali immobili, impianti e relative pertinenze;
- le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i casi di decadenza e di revoca;
- l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali di cui al successivo art. 47.

Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune ed Ente Affidatario sono regolati dall'apposito capitolato contratto di servizio.

Il soggetto operante (Azienda speciale, Consorzio, Società mista, Ditta privata, ecc.), verrà d'ora innanzi menzionato come "Ente Affidatario".

#### **Art. 4 Esclusioni**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del D.Lgs. 22/97.

#### **Art. 5 Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui agli articoli 6 e 35 del D.Lgs. 22/97.

#### **Art. 6 Classificazione dei rifiuti**

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97, ai fini delle norme contenute nel presente regolamento i RIFIUTI URBANI vengono così classificati:

##### **a) DOMESTICI**

costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

##### **a1) Ordinari**

ORGANICI (FORSU = Frazione Organica dei RSU):

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili.

A loro volta si suddividono in:

- VERDE, comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
- UMIDO, comprende scarti di cucina e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili).

SECCHI (FSRSU = Frazione Secca dei RSU):

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità.

A loro volta vengono suddivisi in:

- RECUPERABILI con tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
  - CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
  - PLASTICA frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi e da tutti gli imballaggi in plastica;
  - VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
  - LATTINE frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
  - BARATTOLI frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;
  - ALTRE FRAZIONI RICICLABILI passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
- NON RECUPERABILI tutte le frazioni non più passibili di recupero e che sono quindi conferite indifferenziate al servizio di raccolta RSU.

##### **a2) Pericolosi (RUP = Rifiuti Urbani Pericolosi)**

trattasi di prodotti quali batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

##### **a3) Ingombranti**

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico, d'arredamento, di impiego domestico che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

**b) ESTERNI**

sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani.

**c) ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani)**

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo art. 12. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco recuperabile, ecc.).

**d) CIMITERIALI**

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI e ASSIMILATI.

**Art. 7**  
**Principi generali**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente regolamento.

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e all'art. 23 del D.Lgs. 22/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Ponte San Nicolò nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 23 del D.Lgs. 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto o in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Per ottimizzare il servizio e realizzare economie di scala, le attività di raccolta e conferimento differenziata possono essere affidate al Consorzio di bacino intercomunale, che potrà gestirle anche mediante rapporti contrattuali o concessori con soggetti od enti abilitati, fatte salve le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale previste ai sensi del comma 5, art. 23 del D.Lgs. 22/97.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

## Art. 8 Divieti ed obblighi generali

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

In caso di inadempienza il Sindaco dispone con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, allo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti;
- b) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
- c) esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata (es. sfalci e potature, rifiuti ingombranti) a domicilio su chiamata senza che siano stati preventivamente fissati gli accordi tra Ente Affidatario ed utente;
- d) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;
- e) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso ( sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azioni lesive, ecc.);
- f) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- g) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 22/97;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
- i) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- j) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- k) lanciare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
- l) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- m) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente art. 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;

- il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dall'Ente Affidatario e l'utente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955, n. 547, DPR 19.03.1956, n. 303 e D.Lgs. 19.09.1994, n. 626) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e pericolosi**

Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano pericoloso:

#### **a) Rifiuti pericolosi**

- a1) batterie e pile;
- a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F";
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- a7) batterie per auto.

#### **b) Rifiuti liquidi**

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
- b2) oli e grassi minerali esausti.

Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al punto a5), il Comune potrà istituire un apposito servizio di raccolta.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali;
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti,

se non dichiarati assimilabili agli urbani ai sensi del successivo art. 12 il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 22/97.

**Art. 10**  
**Ordinanze contingibili ed urgenti**

Ai sensi del D.Lgs. 22/97– art. 13, comma 1 – e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, può emettere Ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l’ambiente.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

#### **Art. 11**

##### **Definizione e disposizioni**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.Lgs. 22/97) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 6;
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ai sensi del successivo art. 12;
- Rifiuti Primari da Imballaggio come definiti all'art. 35 del D.Lgs. 22/97.

#### **Art. 12**

##### **Assimilazione dei rifiuti speciali**

In attesa delle disposizioni recanti i criteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ai sensi degli artt. 21, comma 2, lett. g) e 57, comma 1, del citato decreto legislativo, ai fini della raccolta e smaltimento, viene così definita:

- dal punto di vista qualitativo si conferma l'apposito provvedimento di C.C. n. 33 del 21.05.1998 che assimila i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84 e comprende anche gli accessori per l'informatica. Vedasi l'allegato "B" del presente Regolamento.
- dal punto di vista quantitativo viene assunta a riferimento per ogni singola tipologia di attività, la produzione annua massima di rifiuti per mq. dei coefficienti indicati nella tabella 4a, punto 4.4 dell'allegato 1 del DPR 27.04.1999, n. 158.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani devono comunque rientrare nei seguenti requisiti:

- non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, a meno che non siano stati bonificati;
- il loro smaltimento non deve dare luogo ad emissioni, affluenti o effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani;
- devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- nel caso di compostaggio, il compost prodotto deve possedere tutti i requisiti fissati per questo materiale.

Sono considerati a tutti gli effetti come assimilati agli urbani gli scarti di potatura e sfalcio dei giardini, orti, aree piantumate, ma in peso o in volume compatibili con la potenziale produzione specifica della superficie iscritta nei ruoli tariffari del Comune di Ponte San Nicolò.

I rifiuti derivanti da processi di lavorazione industriale devono intendersi speciali e come tali sottratti da ogni ipotesi di assimilazione ai rifiuti urbani: L'onere del relativo smaltimento resta conseguentemente a carico del produttore. Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti Industriali all'interno dei quali non si esercitano direttamente attività produttive (laboratori di ricerca, uffici, magazzini materie prime, semilavorati e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine di manutenzione, rimesse, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte) ai fini dell'assimilazione, vale quanto sopra stabilito.

È garantito lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani che rispettano i criteri succitati attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Affidatario.

### **Art. 13**

#### **Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero, oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 22/97.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
  - materiali e/o sostanze che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio e/o risultare pericolosi per lo stesso;
  - sostanze liquide;
  - materiale acceso o non completamente spento;
  - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
  - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/97;
  - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti);
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario;
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

### **Art. 14**

#### **Servizio di raccolta "porta a porta"**

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Per alcune frazioni degli RSU il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza minima fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da ingombrare il passaggio (pedonale e/o veicolare) o deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia dei singoli utenti, degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente regolamento.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

#### **Art. 15** **Gestione della frazione verde**

La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene effettuata di norma con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale solo su chiamata telefonica all'Ufficio Informazioni dell'Ente Affidatario.

In alternativa o integrativa, potrà essere effettuata attraverso il conferimento del cittadino nell'Isola Ecologica; tale conferimento è regolato dal successivo art. 29.

In tale caso, i rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente all'interno di sacchi o appositi contenitori. Solo in caso di ramaglie (non erba) queste dovranno essere legate in fascine.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

L'Ente Affidatario, a seguito di accordi con gli Uffici Comunali competenti, potrà effettuare la raccolta e lo smaltimento degli sfalci, gli scarti verdi e di potatura provenienti dalle aree verdi pubbliche e ad uso pubblico.

#### **Art. 16** **Gestione della frazione umida**

La raccolta della frazione UMIDO degli RSU sarà effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune e depositati nel bidoncino di capacità 10 litri con sistema di chiusura antirandagismo che verrà consegnato a tutte le utenze domestiche.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori dedicati, i quali saranno svuotati con la frequenza stabilita nel servizio.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

#### **Art. 17**

##### **Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti**

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori sgradevoli.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere realizzata ad una distanza minima a 5 metri dall'abitazione confinante e dovrà essere scelta il più lontano possibile dalla stessa.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso;
- alle utenze che effettueranno attività di compostaggio non verrà consegnato il contenitore per la raccolta della frazione umida e non verrà effettuato il servizio di raccolta.

A tale scopo il Comune fornirà all'Ente Affidatario l'elenco delle utenze escluse da tale servizio.

Il Comune effettuerà verifiche a campione anche ai fini dell'eventuale revoca delle riduzioni tariffarie concesse.

La riduzione della parte variabile della tariffa sarà applicata agli utenti che comunicheranno di eseguire il compostaggio domestico entro il 20 gennaio di ogni anno; per l'anno 2002 sarà applicata soltanto agli utenti che ne faranno domanda entro il 30 giugno 2002.

#### **Art. 18**

##### **Gestione della frazione carta**

La raccolta della frazione di rifiuti urbani CARTA, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima quindicinale.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Tali rifiuti dovranno essere ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetto di carta ovvero legate con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 50.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, condomini con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verrà consegnato un contenitore fornito dal Comune. Queste utenze dovranno provvedere ad uno stoccaggio periodico temporaneo presso il negozio o il magazzino, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta.

#### **Art. 19**

##### **Gestione della frazione imballaggi in cartone**

La raccolta delle frazione di rifiuti urbani costituita da imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima settimanale nelle attività produttive con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 50.

A dette utenze verrà consegnato un cassonetto “tipo stradale” di capacità 1300-1700 litri, da conservare all’interno della propria attività e provvedere il giorno fissato per la raccolta dei cartoni d’imballaggio a spostarlo in suolo pubblico per consentirne il servizio di raccolta.

#### **Art. 20**

##### **Gestione della frazione plastica**

La raccolta della frazione PLASTICA viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima quindicinale.

La plastica dovrà essere ben chiusa in appositi sacchetti a perdere trasparenti di opportune dimensioni. Per le utenze quali scuole, asili, case di riposo e/o comunità, attività economico-produttivo condomini ed altro aventi forti produzioni di questa frazione di rifiuti urbani domestici o assimilati verrà consegnato apposito contenitore.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno non festivo.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 50.

#### **Art. 21**

##### **Gestione delle frazioni vetro, lattine e barattoli**

La raccolta delle frazione VETRO, LATTINE e BARATTOLI viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima mensile. A tutte le utenze domestiche esclusi i condomini verrà consegnato apposito contenitore fornito dal Comune.

Ai condomini ed altre utenze quali scuole, asili, case di riposo e/o comunità, attività economico-produttivo e altro aventi forti produzioni di alcune di queste frazioni di rifiuti urbani domestici o assimilati verrà consegnato apposito contenitore di maggiore capacità.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno non festivo.

La raccolta delle frazione VETRO, LATTINE e BARATTOLI per attività con forte produzione di detto rifiuto individuate dal Comune verrà effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima settimanale sempre con apposito contenitore.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero ai sensi del successivo art. 50.

**Art. 22**  
**Gestione della frazione secco non recuperabile**

La raccolta della frazione secco non recuperabile dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno non festivo. I rifiuti secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere trasparenti di opportune dimensioni.

Per i condomini e le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verrà utilizzato apposito contenitore il quale verrà svuotato con frequenza stabilita dal servizio.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 40.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

**Art. 23**  
**Gestione dei rifiuti ingombranti**

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata di norma attraverso il conferimento del cittadino nell’isola ecologica, tale conferimento è regolato dal successivo art. 29.

Potrà essere effettuata la raccolta con il sistema “porta a porta” su chiamata telefonica, con idonea manodopera e adeguate attrezzature, con frequenza minima quindicinale.

Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti “beni durevoli” (elettrodomestici, apparecchi radio-televisivi, computer, condizionatori d’aria, ecc.) dovrà essere effettuato solo con il sistema “porta a porta” su chiamata telefonica.

**Art. 24**  
**Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani**

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.

**Art. 25**  
**Gestione dei rifiuti urbani pericolosi**

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all’art. 9 nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e/o presso punti vendita.

In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura dell’Amministrazione Comunale in prossimità o presso punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono eventualmente sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune e/o nei pressi del Distretto sanitario di base, studi medici.

- i rifiuti pericolosi di cui ai punti a.2), a.4), a.6), a.7), b1) dell'art. 9 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso l'ecocentro e/o negli appositi contenitori, se predisposti alla loro raccolta.

I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo 40 con frequenza minima semestrale.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

## **Art. 26**

### **Altre raccolte differenziate**

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi dell'isola ecologica, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento. All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

## **Art. 27**

### **Associazioni di volontariato**

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani domestici e/o assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

## **Art. 28**

### **Campagne di sensibilizzazione ed informazione**

L'Amministrazione Comunale cura, anche con il coordinamento dell'Ente di Bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre, potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

## **Art. 29**

### **Isola ecologica**

L'Isola Ecologica (Ecocentro) attualmente situato in Via Guido Rossa, è finalizzato alla raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di raccolta degli RSU.

Nel centro vengono raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto:

- SECCO NON RICICLABILE
- LEGNO
- VERDE
- CARTA - CARTONI
- PLASTICA
- VETRO
- LATTINE
- BARATTOLI
- INGOMBRANTI
- ACCUMULATORI AL PIOMBO
- FERRO

Tali raccolte vanno ad integrare quelle previste agli articoli 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.

L'attività del centro multiraccolta (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti), verrà determinata con provvedimento da adottarsi a cura della Giunta Comunale la quale potrà prevedere la raccolta nell'area di altre frazioni riciclabili o comunque da avviare a forme di smaltimento differenziato (es. oli minerali, RUP – suddivisi per tipologia – inerti, ...) previa autorizzazione dell'autorità competente.

Gli utenti del servizio possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro. Quando il centro è chiuso e/o non presidiato, è vietato sia l'accesso che il conferimento dei rifiuti.

Gli utenti, anche abituali, dovranno sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la eventuale registrazione e le indicazioni relative al conferimento.

Il centro multiraccolta deve essere gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine. Il predetto personale è autorizzato a chiedere documenti personali dal "conferitore" dei rifiuti, prendere nota del nominativo, del quantitativo e tipologia di rifiuti conferiti e del veicolo trasportatore.

Le varie tipologie di rifiuto devono essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.

I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro multiraccolta.

Le operazioni di prelevamento devono essere effettuate nelle fasce orarie prescritte dal Comune.

Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. imballaggi), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RSU.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste dal successivo art. 40.

### **TITOLO III**

#### **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI**

#### **Art. 30** **Definizione e disposizioni**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- 1) Rifiuti Urbani Esterni, come definiti al precedente art. 6;
- 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art. 6.

#### **Art. 31** **Spazzamento**

Il servizio di spazzamento viene effettuato nelle zone previste in dettaglio in sede di approvazione del Contratto di gestione del servizio, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno di tali zone, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole stradali e spartitraffico;
- e) le aree di corredo alle strade;
- f) i percorsi pedonali e ciclabili;
- g) qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- h) le aiuole, tazze di alberature stradali, giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi in giorni feriali.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere realizzato avendo particolare riguardo a non procurare lesioni alla pavimentazione stradale.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nei giorni e nelle fasce orarie previste dal Comune e/o quando è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio comunale è a carico degli Enti competenti.

#### **Art. 32** **Spazzamento delle foglie**

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento. I tratti stradali interessati dal servizio saranno eseguiti con idonea frequenza nel periodo autunnale e/o secondo le necessità dell'andamento climatico.

Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

### **Art. 33** **Cestini stradali - raccoglitori ecologici**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, comprese le aree verdi attrezzate ( parchi e giardini), il Comune e/o l'Ente Affidatario provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini portarifiuti e dei raccoglitori ecologici. Detti cestini e raccoglitori non potranno essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni.

È inoltre vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette di qualsiasi dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

I cestini o raccoglitori vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti secondo necessità o previsione minima eventualmente stabilita nel contratto di servizio. Nel caso il servizio non sia compreso nell'appalto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori ecologici del Comune.

### **Art. 34** **Raccolta rifiuti abbandonati**

Il servizio riguardante in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia, sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel contratto di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso il servizio non sia compreso nel contratto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori ecologici del Comune o da Ditta specializzata appositamente incaricata nelle forme di legge.

### **Art. 35** **Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo il giorno in cui si svolge il mercato a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero depositati lungo i marciapiedi in appositi sacchetti con le medesime modalità previste dall'art. 13.

### **Art. 36** **Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti e smaltiti a proprie cure e spese.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto

il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione da amministrare a proprie spese interpellando l'Ente Affidatario del servizio.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

### **Art. 37** **Altri servizi di pulizia**

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade e marciapiedi, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

### **Art. 38** **Sgombero neve**

In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodiatriche o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

### **Art. 39** **Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata**

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

### **Art. 40** **Lavaggio dei contenitori**

Nel servizio "porta a porta" la pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori, che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nel caso di servizio di raccolta differenziata presso l'Isola Ecologica, l'Amministrazione Comunale, tramite l'Ente Affidatario che effettua la raccolta dei rifiuti, provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

#### **Art. 41**

#### **Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni inedificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti o situati nelle vicinanze di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

#### **Art. 42**

#### **Aree occupate da pubblici esercizi**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

In occasione del rilascio dell'apposita autorizzazione OSAP dovrà essere assolto il versamento della tariffa giornaliera.

#### **Art. 43**

#### **Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio che può rivalersi sui responsabili.

#### **Art. 44**

#### **Disposizioni diverse**

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei regolamenti comunali.

#### **Art. 45**

#### **Lavaggio e disinfezione delle strade**

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

#### **Art. 46**

#### **Gestione dei rifiuti cimiteriali**

Ai sensi del precedente art. 6 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie con esclusione di resti mortali;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie con esclusione di resti mortali.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

È ammessa la raccolta differenziata dei rifiuti sopra citati al fine di avviarli a recupero.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lett. b) e c) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi. In particolare, i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterati all'interno del cimitero e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria.

I residui metallici, come a esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

## **TITOLO IV GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO**

### **Art. 47 Principi fondamentali**

La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43/1994.

In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990.

### **Art. 48 Espletamento del servizio**

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui al D.Lgs. 267/2000.

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/97.

L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) le modalità della vigilanza sul servizio;
- d) il canone dovuto per la concessione;
- e) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca;
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 47.

Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito contratto di gestione servizio.

### **Art. 49 Mezzi di raccolta**

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il servizio può proppre all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti,

pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi container, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito;

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

#### **Art. 50**

#### **Destinazione dei rifiuti raccolti e modalità di pesatura**

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio avviene a cura del servizio stesso presso la discarica in esercizio nel bacino, o altri impianti autorizzati dalla Regione.

Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica, carta ed altre frazioni nonché dell'umido e del verde, oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi delle indicazioni fornite dal Consorzio di Bacino e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

L'Ente Affidatario provvede alla pesatura dei rifiuti prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento, ed i relativi dati resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi.

Le pesate vengono effettuate presso strutture indicate dal Comune, da ogni automezzo.

Gli attestati di pesatura mensili devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO V VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 51**

#### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 22/97 e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

### **Art. 52**

#### **Competenza e giurisdizione**

In attuazione al disposto dell'art. 104, comma 2, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 20 del D.Lgs. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. del D.Lgs. 22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniaria previste dal presente regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani ed al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi della legislazione regionale in materia.

### **Art. 53**

#### **Controlli e vigilanza**

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, gli Organi di Polizia, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

### **Art. 54**

#### **Sanzioni**

Per le violazioni alle norme del presente regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del D.Lgs. 22/97, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 50 al 54 di detto decreto nonché quelle previste dal presente regolamento.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, della Legge 24.11.1981, n. 689.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dagli Organi di Polizia nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

**Art. 55**

**Efficacia del presente regolamento**

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata ed in particolare il “Regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 29.12.1995.

**ALLEGATO "A"**

**NORME SANZIONATORIE**

<b>D.Lgs. 22/97 Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sanzione Minima</b>	<b>Sanzione Massima</b>
14	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	€ 100,29	€ 619,75
43/2	Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (dal 01.01.1998)	€ 100,29	€ 619,75
44/1	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	€ 100,29	€ 619,75
<b>Regolamento Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sanzione Minima</b>	<b>Sanzione Massima</b>
8/lett. a	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	€ 25,82	€ 258,23
8/lett. b	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta	€ 25,82	€ 258,23
8/lett. d	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico	€ 51,65	€ 516,46
8/lett. e	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	€ 25,82	€ 258,23
8/lett. f	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	€ 51,65	€ 516,46
8/lett. j	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali, ecc. )	€ 25,82	€ 258,23
8/lett. l	lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura	€ 51,65	€ 516,46
13/lett. c	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi, ecc.	€ 25,82	€ 258,23
13/lett. f	Inserire oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti senza l'opportuna protezione	€ 25,82	€ 258,23
35, 36, 42	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	€ 25,82	€ 258,23
41, 43, 44/1	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	€ 25,82	€ 258,23
44/2	Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti	€ 25,82	€ 258,23
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	€ 25,82	€ 516,46

## ALLEGATO "B"

### CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI (di cui all'art. 12 del presente regolamento)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, n. 915;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (art. 39, comma 1, Legge 22.02.1994, n. 146).

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**INDICE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	1
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 Finalità del servizio di raccolta differenziata.....	2
Art. 3 Forma di gestione.....	2
Art. 4 Esclusioni.....	3
Art. 5 Definizioni .....	3
Art. 6 Classificazione dei rifiuti .....	3
Art. 7 Principi generali .....	4
Art. 8 Divieti ed obblighi generali .....	5
Art. 9 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e pericolosi.....	6
Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti .....	7
TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI.....	8
Art. 11 Definizione e disposizioni.....	8
Art. 12 Assimilazione dei rifiuti speciali .....	8
Art. 13 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati .....	9
Art. 14 Servizio di raccolta “porta a porta” .....	9
Art. 15 Gestione della frazione verde.....	10
Art. 16 Gestione della frazione umida .....	10
Art. 17 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti .....	11
Art. 18 Gestione della frazione carta.....	11
Art. 19 Gestione della frazione imballaggi in cartone.....	12
Art. 20 Gestione della frazione plastica .....	12
Art. 21 Gestione delle frazioni vetro, lattine e barattoli.....	12
Art. 22 Gestione della frazione secco non recuperabile.....	13
Art. 23 Gestione dei rifiuti ingombranti.....	13
Art. 24 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani.....	13
Art. 25 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi .....	13
Art. 26 Altre raccolte differenziate .....	14
Art. 27 Associazioni di volontariato .....	14
Art. 28 Campagne di sensibilizzazione ed informazione .....	14
Art. 29 Isola ecologica .....	14
TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI.....	16
Art. 30 Definizione e disposizioni.....	16
Art. 31 Spazzamento .....	16
Art. 32 Spazzamento delle foglie .....	16
Art. 33 Cestini stradali - raccoglitori ecologici .....	17
Art. 34 Raccolta rifiuti abbandonati.....	17
Art. 35 Pulizia dei mercati .....	17
Art. 36 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	17
Art. 37 Altri servizi di pulizia .....	18
Art. 38 Sgombero neve .....	18
Art. 39 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	18
Art. 40 Lavaggio dei contenitori .....	18
Art. 41 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati.....	19
Art. 42 Aree occupate da pubblici esercizi.....	19
Art. 43 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali .....	19
Art. 44 Disposizioni diverse.....	19
Art. 45 Lavaggio e disinfezione delle strade.....	20
Art. 46 Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	20

TITOLO IV GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO .....	21
Art. 47 Principi fondamentali.....	21
Art. 48 Espletamento del servizio .....	21
Art. 49 Mezzi di raccolta.....	21
Art. 50 Destinazione dei rifiuti raccolti e modalità di pesatura.....	22
TITOLO V VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....	23
Art. 51 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali .....	23
Art. 52 Competenza e giurisdizione.....	23
Art. 53 Controlli e vigilanza.....	23
Art. 54 Sanzioni .....	23
Art. 55 Efficacia del presente regolamento .....	24
ALLEGATO “A” NORME SANZIONATORIE.....	25
ALLEGATO “B” CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI .....	26